



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **73**

in data **28/03/2023**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **28 - ventotto** - del mese **marzo** alle ore **15:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 112/23 R.G. DEL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, PROMOSSO DA (OMISSIS)

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, notificato in data 20/3/2023 ed acquisito al n. 78730 di P.G. (ALL.1), la ditta (omissis) ha impugnato la "interdittiva antimafia" del Prefetto di Reggio Emilia prot. n.99/2019/Areal/AM- Informazione del 26/1/2023;
- che nel ricorso vi è la precisazione che la notifica è stata fatta anche al Comune *"per mera notiziazione (non essendo impugnati provvedimenti di tale ente)"*;
- che, tuttavia, nella parte conclusiva dell'atto si richiamano i permessi di costruire P.G. 178423/2022 e P.G. 163053/2020 – in riferimento ai quali il Comune ha rigettato le richieste della ricorrente di attendere l'esito dalla istanza cautelare ed ha comunicato che si sta procedendo all'annullamento/revoca dei titoli edilizi – e si preannuncia l'intenzione di agire in giudizio anche nei confronti del Comune, per il risarcimento dei anni patiti, qualora l'interdittiva antimafia dovesse essere dichiarata illegittima;
- che il ricorso è stato iscritto al n. 112/23 R.G. del T.A.R. di Parma;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di costituirsi in giudizio, a difesa dell'operato del Comune nella vicenda per cui è causa, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa agli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio iscritto al n. 112/23 R.G. del T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, promosso dalla ditta (omissis) con il ricorso descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune gli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza poiché nel ricorso vi è istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, per il cui esame il T.A.R. fisserà udienza a breve;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano